

CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021
PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. – SOCIETA' IN HOUSE DELLA
REGIONE ABRUZZO - RELATIVAMENTE AL SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO
CIVILE DI PESCARA – Ufficio SISMICA

tra

La Regione Abruzzo (C.F. n. 80003170661), successivamente denominata per brevità "Regione", rappresentata dal Dirigente del Servizio Genio Civile di Pescara, ing. Marcello D'Alberto, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto della Regione presso la cui sede in Pescara, elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

la società Abruzzo Progetti S.p.A. unipersonale d'ora in poi, per brevità anche "A.P.", con sede in L'Aquila, Piazza S. Maria Paganica, n.5 in persona dell'Amministratore Unico, Pasqualino Di Cristofano, in qualità di rappresentante legale

PREMESSO

che con DGR n. 135 del 07.03.2025 si è rinnovato l'Accordo Quadro del 31.12.2021 sottoscritto tra la Regione Abruzzo e la Società *in house* Abruzzo Progetti S.p.a. per gli affidamenti alla Società da parte della Regione, cui con il presente atto si rinvia integralmente per gli aspetti in esso disciplinati.

che in data 01.04.2025 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Quadro 2025-2027 tra la Regione Abruzzo e la società *in house* Abruzzo Progetti S.p.A. per gli affidamenti alla Società da parte della Regione, cui con il presente atto si rinvia integralmente per gli aspetti in esso disciplinati;

che fino alla data del 31.03.2025 si applica quanto contenuto nel documento denominato "Metodologia" approvato con DGR n. 941 del 30.12.2021 e s.m.i. e dal 01.04.2025 si applica quanto contenuto nel documento denominato "Metodologia" approvato con DGR n. 184 del 25.03.2025;

che con nota del 30.12.2024 prot. 0504382/24 il Direttore Generale della Regione Abruzzo ha chiesto di autorizzare a far data dal primo gennaio 2025, il proseguimento delle diverse attività in essere con Abruzzo Progetti S.p.A. nelle more della sottoscrizione delle nuove convenzioni per l'anno 2025.

che in data 24.03.2025 è stata fatta richiesta dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti di disponibilità da parte di Abruzzo Progetti di sottoscrivere la convenzione di cui all'oggetto, nelle more delle procedure di accertamento delle entrate costituite dalle spese di istruttoria versate dall'utenza esterna, a condizione che le relative spese sostenute venissero interamente caricate sul bilancio societario di A.P., assumendosene il rischio di impresa e fossero, quindi, oggetto di rimborso ex post da parte dei Geni Civili successivamente all'accertamento della somma introitata nel periodo di riferimento (che comunque è sempre risultata storicamente maggiore al costo mensile della convenzione in esame); il rimborso avverrà a mezzo delle convenzioni successivamente sottoscritte nell'arco dell'anno con i servizi interessati; che in data 24.03.2025 l'Amministratore Unico della Società dava la disponibilità alla sottoscrizione della Convenzione nei modi richiesti.



GIUNTA REGIONALE

ART. 1- OGGETTO

Con il presente Atto, in virtù di quanto specificato in premessa, la Regione Abruzzo individua nella società A.P. il soggetto che dovrà realizzare il supporto amministrativo al Servizio Genio Civile di Pescara – ufficio Sismica.

I contenuti di dettaglio sono riportati nell'allegata scheda progettuale, parte integrante della presente Convenzione e che funge da disciplinare d'oneri.

ART. 2 - EROGAZIONE SOMMA STANZIATA

L'importo complessivo individuato per le prestazioni di cui all'Art. 1 è fissato in € **13.216,02**, compresa IVA nella misura di legge, ed è determinato in conformità dei contenuti del documento denominato "Metodologia" approvato con DGR n. 941 del 30.12.2021 e s.m.i. fino a marzo 2025 e in conformità dei contenuti del documento denominato "Metodologia" approvato con DGR n. 184 del 25.03.2025 da aprile in poi, come da dettagli sui costi/corrispettivi contenuti nella scheda progettuale che segue. Non dovranno essere oggetto di fatturazione eventuali giorni di assenza per malattia, infortunio sul lavoro, maternità, L. 104/92 di cui ai relativi contratti. Per le modalità di fatturazione, si rinvia a quanto previsto dall'Accordo Quadro, previa presentazione di idonea relazione/reportistica sulle attività svolte. Detto importo grava interamente nel bilancio di Abruzzo Progetti quale anticipo che sarà oggetto di rimborso ex post ad avvenuto accertamento sul bilancio regionale delle somme introitate per oneri istruttori sulle istanze di autorizzazione/deposito sismico. Il rimborso sarà corrisposto progressivamente in occasione dei pagamenti relativi alle convenzioni che saranno stipulate nel corso dell'anno.

ART. 3 — DURATA DELLA CONVENZIONE E TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

La durata della presente Convenzione va dal 01.01.2025 al 31.03.2025.

A.P. dovrà, nell'esecuzione degli interventi, rispettare le tempistiche riportate nel cronoprogramma di cui alla scheda progettuale, che potrà essere rimodulata solo previo accordo con il Dipartimento/Servizio responsabile del progetto.

ART. 4 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PERSONALE IMPIEGATO.

Gli interventi saranno realizzati in aderenza ed in conformità a quanto specificato nell'allegata scheda progettuale nella quale sono indicate anche le figure professionali previste per l'esecuzione di quanto specificato all'Art. 1.

La Regione può richiedere varianti tecniche ai contenuti progettuali approvati, che la Società si impegna sin d'ora ad eseguire.

ART.5 - ESECUZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'AFFIDAMENTO

A.P. garantisce la perfetta esecuzione dell'affidamento, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti vigenti in materia, che verrà svolto con la dovuta diligenza e sotto la propria diretta responsabilità in conformità della scheda progettuale.



GIUNTA REGIONALE

La Regione ha facoltà di controllare tutto quanto attiene allo svolgimento delle attività con riferimento particolare alla qualità del lavoro svolto.

ART. 6 - POTERI E RESPONSABILITA'

Abruzzo Progetti S.P.A. agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della Convenzione, spetta ad essa ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione dell'attività e degli interventi.

Essa è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione degli interventi di cui all'Art. 1 e non potrà pretendere di rivalersi in alcun modo nei confronti della Regione.

Letto, approvato e sottoscritto

Regione Abruzzo
Il Dirigente DPE015
(Ing. Marcello D'Alberto)

Abruzzo Progetti SpA
L'Amministratore Unico
(Pasqualino Di Cristofano)



GIUNTA REGIONALE

SCHEDA PROGETTUALE

(DISCIPLINARE D'ONERI)

Supporto tecnico/amministrativo al Servizio Genio Civile di Pescara – ufficio Sismica



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento DPE - Servizio DPE015

1. DESCRIZIONE PROGETTO/SERVIZIO/ATTIVITA'

Nel periodo di riferimento, sarà fornita assistenza nelle materie amministrative del Servizio. In particolare, protocollo, atti di voltura, esposti, rilascio collaudi previa visione dell'istruttore tecnico, inserimento dati nella piattaforma PEGASUS, collaborazione nelle determinazioni dirigenziali ed inserimento delle stesse sul programma Archiflow.

2. PIANO DELLE ATTIVITA'/SOLUZIONE PROPOSTA/SERVIZIO EROGATO

Sulla base di quanto evidenziato nel paragrafo precedente viene stabilita la fornitura di un supporto amministrativo al settore da realizzarsi attraverso personale qualificato, come indicato nel successivo paragrafo 5.

3. LE FASI PROGETTUALI

Durante tutta la durata del progetto è necessario effettuare un controllo sull'andamento dei lavori, un coordinamento tra i referenti regionali e l'azienda.

5. RISORSE UMANE

Per la corretta esecuzione di tutte le attività progettuali saranno impiegate figure professionali adeguatamente formate e qualificate secondo quanto previsto nel quadro riepilogativo delle risorse al punto 8.

6. MEZZI E MATERIALI

Il progetto prevede la dotazione informatica per le risorse assegnate (art.6 Accordo Quadro).

7. CRONOPROGRAMMA

Le attività verranno svolte dal 01.01.2025 al 31.03.2025 secondo le modalità espresse nella tabella successiva.

8. QUADRO RIEPILOGATIVO COSTI E RISORSE



GIUNTA REGIONALE

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E
<i>Livello - Figura professionale</i>	<i>n. unità per livello - figura professionale</i>	<i>n. giornate-uomo complessive per ciascun livello - figura professionale</i>	<i>n. mesi (arco temporale progettuale)</i>	<i>Costo/Corrispettivo complessivo per ciascun livello – figura professionale al netto di IVA (calcolato sulla base delle tariffe giornaliere di cui documento denominato “Metodologia”)</i>
Dipendente III-IV-V livello (Tecnico diplomato/ Amministrativo diplomato/ Operaio diplomato)	1	55	GEN-MAR 2025	10.832,80
TOTALE				10.832,80
IVA				2.383,22
TOTALE COMPLESSIVO				13.216,02

RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEI COSTI

(ALLEGATA ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A.)

Supporto al Servizio Genio Civile di Pescara – DPE015

Premessa

L’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.”*.

Il legislatore statale ha stabilito le condizioni legittimanti l’affidamento a società in house nell’ambito della specifica disciplina in materia di società a partecipazioni pubblica e segnatamente nell’articolo 16 del d.lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e s.m.i.

Analisi Piano delle Attività e stima dei costi

Rispetto alla scelta di individuare la società *in house* Abruzzo Progetti S.p.A. quale soggetto gestore delle attività in oggetto, in virtù della sua missione istituzionale dettata dallo Statuto Sociale, è utile evidenziare che l’oggetto dell’affidamento include le attività di assistenza e supporto alla Regione Abruzzo (mediante la fornitura di competenze specifiche come da previsione statutaria) negli ambiti di cui allo Statuto societario e dell’Accordo Quadro stipulato in data 01.04.2025.

Si è proceduto, in ogni caso, ad una valutazione del Piano di Attività e della relativa scheda progettuale, completa di stima dei costi, inviato dalla società in data 17.03.2025 alla Regione Abruzzo, al fine di valutarne la congruità in termini di convenienza e sostenibilità.

Con riferimento alla congruità di cui all’art. 7 del d.lgs. 36/2023 ed in particolare alle tariffe applicate dalla società “in house” Abruzzo Progetti S.p.A., la Regione Abruzzo con D.G.R. n. 184 del 25.03.2025, proprio in ottemperanza al quadro normativo in materia di società pubbliche che operano secondo il regime dell’ “in house”, ha approvato il documento denominato “Metodologia per la valutazione della congruità economica relativa agli affidamenti alla società in house Abruzzo Progetti S.p.A. ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e definizione dei parametri di confronto dei costi/corrispettivi” (di seguito – per brevità anche semplicemente “Metodologia”), definendo le tariffe giornata/uomo applicabili dalla Società per gli affidamenti da parte della Regione.



GIUNTA REGIONALE

Il citato Accordo Quadro sottoscritto in data 01.04.2025, all'art. 7, comma 1, nella determinazione degli importi degli affidamenti alla società, ha rimandato espressamente alle disposizioni contenute nel documento *"Metodologia"*.

Nell'analisi del Piano di Attività per la gestione di quanto in oggetto, è stato riscontrato che le tariffe proposte da Abruzzo Progetti S.p.A. corrispondono a quelle indicate nel suddetto documento *"Metodologia"* e che, pertanto, la stima dei costi/corrispettivi è congrua. Nell'analisi del Piano di Attività sono state inoltre valutate, anche sulla base di attività pregresse/analoghe già gestite da Abruzzo Progetti S.p.A. per conto della Regione Abruzzo: la quantificazione delle giornate/uomo, le corrispondenti unità di personale messe a disposizione con i relativi profili professionali previsti; i detti dimensionamenti sono risultati anch'essi congrui, altresì qualitativamente, rispetto alle attività che la Società dovrà svolgere.

Nell'ambito della presente Relazione di congruità, si richiamano altresì le conclusioni di cui al paragrafo 9 del documento denominato *"Metodologia"*.

Regione Abruzzo
Il Dirigente DPE015
(Ing. Marcello D'Alberto)

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
(ALLEGATO ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A.)

Supporto al Servizio Genio Civile di Pescara – DPE015

Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.
2. Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione, tra l'Amministrazione e l'Operatore economico a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione alla corruzione, in tutte le fasi dell'affidamento.
3. Con il Patto di Integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio – sia direttamente che indirettamente tramite intermediari – al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
4. Il Patto di Integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
5. Il Patto di integrità regola il comportamento dell'Operatore economico nell'ambito delle procedure di affidamento, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.
6. Il Patto di Integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Amministrazione impiegato nell'ambito delle procedure di affidamento, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.
7. L'Operatore economico e l'Amministrazione sono a conoscenza del contenuto del presente Patto di Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Articolo 2
Obblighi dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico conferma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nello svolgimento della procedura di affidamento e durante l'esecuzione del contratto.



GIUNTA REGIONALE

2. L'Operatore economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'affidamento di cui alla Convenzione o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
3. L'Operatore economico, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altre fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nell'ambito della procedura di affidamento di cui alla Convenzione.
4. L'Operatore economico, in persona del rappresentante legale o del suo procuratore speciale, informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
5. L'Operatore economico, in persona del rappresentante legale o del suo procuratore speciale, segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.
6. L'Operatore economico, in persona del rappresentante legale o del suo procuratore speciale, dichiara:
 - a) di non aver fatto ricorso, e si obbliga a non incorrere, ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento di cui alla Convenzione;
 - b) di non aver influenzato, e si impegna a non influenzare, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto della Convenzione, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'affidamento di cui alla Convenzione;
 - c) di non avere in alcun modo influenzato le decisioni relative alla procedura di affidamento di cui alla Convenzione.
 - d) di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 GDPR.
7. L'Operatore economico è a conoscenza del fatto che l'Amministrazione aggiudicatrice è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti inerenti ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023, nonché dalla L. n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013.



GIUNTA REGIONALE

8. Il sottoscritto Operatore economico si impegna, altresì:

- a segnalare al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Abruzzo, qualsiasi comportamento corruttivo e/o concussivo ovvero ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione della Convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa avere influenza sulle decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della presente Convenzione;
- al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare per quanto di propria conoscenza, i possibili conflitti di interesse relativi a dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice coinvolti nell'affidamento di cui alla Convenzione;
- ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

9. Sono fatte salve le segnalazioni di illeciti al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Abruzzo.

Articolo 3 **Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice**

1. L'Amministrazione conferma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di affidamento, e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle pertinenti disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo.



GIUNTA REGIONALE

4. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

5. L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Operatore economico o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti della società con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, comma 2, 320, 321, 322, 322 bis, comma 2, 346 bis, comma 2, 353, 353 bis c.p.; sono fatte salve le interlocuzioni con l'ANAC, in ragione delle competenze ad essa ascritte in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114 del 2014.

6. L'Amministrazione:

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, nonché le misure di prevenzione inserite nella sottosezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione vigente;

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto della Convenzione o altro atto equipollente;

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità;

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

e) assicura di collaborare con la pubblica autorità competente, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

7. L'Amministrazione si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

8. In caso di violazioni del Patto che attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la relativa verifica, con salvezza dei procedimenti disciplinari ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo.

9. Sono fatte salve le segnalazioni di illeciti al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Abruzzo.



GIUNTA REGIONALE

10. I dati personali, come dall'art. 4 n. 1) del GDPR, forniti dall'operatore economico saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 4

Sanzioni

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art. 2 del presente Patto, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, potrà comportare l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- risoluzione di diritto del contratto se la violazione è accertata nella fase di esecuzione della Convenzione. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al medesimo contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;
- la segnalazione del fatto alle competenti Autorità di controllo (ANAC) e giurisdizionali, qualora si configurino fattispecie di reato e/o violazioni gravi delle vigenti disposizioni di settore.

2. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.

3. L'Amministrazione aggiudicatrice individua le sanzioni da applicare in concreto, secondo il criterio di gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata e alla fase in cui la violazione è accertata.

Articolo 5

Durata

1. Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto e all'estinzione delle relative obbligazioni.

2. Il contenuto del presente documento può essere integrato da eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Abruzzo.

Articolo 6

Norma di salvaguardia



GIUNTA REGIONALE

1. Per quanto non disciplinato dal presente Patto di Integrità, si fa espresso riferimento alla normativa in materia, alle Linee Guida ANAC, ad orientamenti e comunicazioni della medesima Autorità, con salvezza della normativa eventualmente emanata successivamente alla sottoscrizione del presente Patto.

Articolo 7 Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'Integrità fra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'operatore economico è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per la REGIONE ABRUZZO
Il Dirigente DPE015
F.to digitalmente

Per Abruzzo Progetti S.p.A.
L'Amministratore Unico
F.to digitalmente

L'operatore economico dichiara di aver letto e di accettare espressamente le disposizioni contenute negli artt. 2 e 4 del presente patto di Integrità.

Per Abruzzo Progetti S.p.A.
L'Amministratore Unico
F.to digitalmente

**ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL RGPD 2016/679**

(ALLEGATO ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A.)

Supporto al Servizio Genio Civile di Pescara – DPE015

L'ing. Marcello D'Alberto, Dirigente del Servizio Genio Civile di Pescara, in qualità di soggetto Delegato dalla Giunta della Regione Abruzzo al trattamento dei dati personali (DAT), con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 6, 67100 L'Aquila (Titolare del trattamento dei dati personali),

premessato che

- l'espletamento dei Servizi comporta un trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4 comma 1 GDPR, che il Responsabile del trattamento deve svolgere per conto del Titolare;
- il GDPR e il Codice impongono una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare, che anche il Responsabile del trattamento è tenuto a rispettare;
- il Responsabile ha dimostrato di offrire garanzie sufficienti in ordine all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per far sì che il trattamento dei dati sia conforme alle disposizioni del GDPR e sia idoneo alla tutela dei diritti dell'interessato;
- con il presente accordo (di seguito l'“Accordo”) il Titolare del trattamento intende dunque procedere alla nomina del Responsabile del trattamento, impartendogli dettagliate istruzioni in relazione al trattamento dei dati;
- con il presente accordo il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi di sicurezza e tutti gli altri aspetti della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
- di seguito verranno intesi il Responsabile del trattamento dati e la Giunta della Regione Abruzzo, congiuntamente come le "Parti" e ciascuna singolarmente come la "Parte"; inoltre ogni riferimento al Titolare dovrà essere inteso come effettuato dal Delegato (DAT) ed ogni comunicazione al Titolare dovrà essere trasmessa congiuntamente al Soggetto Delegato scrivente (email: marcello.dalberto@regione.abruzzo.it), all'Ufficio Privacy (email: privacy@regione.abruzzo.it ed al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO, dpo@regione.abruzzo.it);

con il presente accordo designa, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016, la società ABRUZZO PROGETTI S.p.A. quale Responsabile del Trattamento dei dati personali trattati per conto della Giunta della Regione Abruzzo nell'ambito delle attività di assistenza e supporto oggetto della Convenzione.

Il presente Accordo sulla Protezione dei Dati si applica a tutte le attività svolte dal Responsabile nell'ambito del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - di seguito “Codice” – come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e della vigente normativa di settore, nell'ambito della Delibera, ivi comprese le attività svolte dai propri soggetti autorizzati al trattamento o terze parti (es.: sub-responsabili), nominate dal Responsabile, che trattino dati per conto del Titolare.



GIUNTA REGIONALE

1. Caratteristiche del trattamento

Le caratteristiche del trattamento sono indicate nella tabella sottostante.

Cod.	Voce	Descrizione
1	INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO	
1.1	Descrizione Trattamento	Il trattamento dei dati è collegato all'espletamento delle attività oggetto della Convenzione.
1.2	Finalità del trattamento	I dati forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all'espletamento delle attività oggetto della Convenzione, nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni, o comunque connesse all'esercizio dei propri poteri, e nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.
1.3	Categorie di interessati	Soggetti coinvolti nell'espletamento delle attività oggetto della Convenzione.
1.4	Categorie di Dati Personali oggetto di trattamento	Qualsiasi informazione direttamente o indirettamente collegata all'espletamento delle attività oggetto della Convenzione (es: dati anagrafici, dati di contatto ecc.).
1.5	Categorie di Destinatari	I soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle attività oggetto della Convenzione o per adempiere agli obblighi di legge.
1.6	Durata del trattamento	Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.
1.7	Durata della Conservazione	Il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui i dati sono raccolti, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, nonché degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.
1.8	Trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale	Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è consentito solo nei limiti di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.



GIUNTA REGIONALE

2	OPERAZIONI DI TRATTAMENTO	
2.1	Raccolta	Acquisizione dei dati mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati e non.
2.2	Registrazione	Memorizzazione dei dati mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati e non, secondo la normativa vigente.
2.3	Organizzazione	Classificazione dei dati secondo la normativa vigente
2.4	Strutturazione	Attività di distribuzione dei dati secondo la normativa vigente.
2.5	Conservazione	Conservazione dei dati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti, rispettando il principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.
2.6	Adattamento o Modifica	Attività di adattamento o modifica del dato secondo la normativa vigente.
2.7	Estrazione	Attività di estrapolazione di dati da gruppi già memorizzati.
2.8	Consultazione	Attività di consultazione dei dati.
2.9	Uso	Utilizzazione dei dati secondo la normativa vigente.
2.10	Comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione	Comunicazione dei dati secondo la normativa vigente.
2.11	Raffronto o Interconnessione	Utilizzo di più banche dati attraverso l'impiego di strumenti elettronici.
2.12	Limitazione	Limitazione del trattamento dei dati secondo la normativa vigente.
2.13	Cancellazione o Distruzione	Cancellazione o distruzione dei dati secondo la normativa vigente.
2.14	Trasferimento verso un paese terzo o una organizzazione internazionale	Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è consentito solo nei limiti di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

2. Principi di trattamento dei dati

Il Responsabile è tenuto, in relazione a tutti i trattamenti svolti per conto del Titolare, al rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR, nonché a consentire al Titolare di poter dimostrarne il rispetto nei confronti degli interessati e del Garante per la Protezione dei dati personali.

Il Responsabile assicura che i dati siano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in un modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);



GIUNTA REGIONALE

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Il Responsabile è tenuto, in relazione a tutti i trattamenti svolti per conto del Titolare, al rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR, nonché a consentire al Titolare di poter dimostrarne il rispetto nei confronti degli interessati e del Garante per la Protezione dei dati personali.

Il Responsabile assicura che i dati siano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in un modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

3. Istruzioni

Il Responsabile effettua il trattamento dei dati personali esclusivamente sulla base delle indicazioni di cui al punto 2 del presente Accordo e della Convenzione, nonché degli eventuali rispettivi allegati, i quali costituiscono le istruzioni fornite dal Titolare al Responsabile che potranno essere integrate, in qualunque momento, da eventuali specifiche disposizioni, conformi alla legge applicabile in materia di Protezione dei Dati, ove ritenuto necessario da parte del Titolare.

Qualsiasi istruzione aggiuntiva o modificata rispetto a quanto previsto nella Convenzione e nel presente Accordo dovrà essere trasmessa dal Titolare al Responsabile per iscritto via PEC e/o raccomandata a/r.

Si intendono istruzioni in forma scritta documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Procedure, Circolari, Comunicazioni, Regolamenti, Materiale didattico per la formazione.

4. Obblighi del Responsabile del trattamento

Il Responsabile assume i seguenti obblighi:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o, comunque, unicamente per perseguire le finalità di cui al precedente punto b);
- b) garantire la riservatezza da parte delle persone autorizzate al trattamento;
- c) adottare tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento mettendo in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tra cui, se del caso: pseudonomizzazione e cifratura dati personali; riservatezza; integrità; disponibilità; ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; attuazione di procedure per testare l'efficacia delle misure di sicurezza del trattamento e per impedire il trattamento a soggetti che, pur autorizzati all'accesso, non abbiano avuto istruzioni in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- d) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza del trattamento dei dati personali, come specificati dall'art.32 all'art 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- f) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto di nomina e al Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento, o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione ricevuta violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- g) provvedere, ove necessario, alla nomina per iscritto di propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche che siano deputati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare, comunicando a quest'ultimo, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli autorizzati nominati;
- h) fornire agli autorizzati precise istruzioni operative, anche sotto il profilo delle misure minime di sicurezza, conformemente alle prescrizioni del Regolamento tenuto anche conto della natura dei dati trattati;
- i) assicurare il rispetto della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei dati, nonché il loro utilizzo esclusivo per le finalità in base alle quali il trattamento è stato autorizzato, comunicando immediatamente al Titolare qualunque evento che abbia violato o posto in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati medesimi;
- j) comunicare al Titolare, al momento della ricezione, eventuali richieste di informazioni o comunicazioni degli interessati o del Garante, provvedendo al relativo riscontro previa consultazione del Titolare del trattamento medesimo. Qualora il Titolare decida di riscontrare direttamente le istanze, ne darà comunicazione al Responsabile del trattamento il quale dovrà comunque fornire al Titolare del trattamento le necessarie informazioni e/o collaborazione;
- k) anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e tecnologico, alla natura dei dati, alle caratteristiche delle operazioni di trattamento, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano idonee a ridurre al minimo i rischi di: distruzione o perdita, intenzionale od accidentale, dei dati; accesso non autorizzato ai dati e di trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento. Il Responsabile del



GIUNTA REGIONALE

trattamento applicherà le prescritte misure di sicurezza anche al fine di garantire la conservazione dei dati ai sensi e per i termini previsti dalle norme applicabili;

- l) anche ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, in caso di violazione dei dati personali (da intendersi quale la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente, o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), deve informare il Titolare senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti delle persone fisiche interessate. Le informazioni dovute dal Responsabile al Titolare includono almeno:

- una descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali coinvolti;
- una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- una descrizione delle misure adottate, o di cui si propone l'adozione, per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, il Responsabile potrà fornire le informazioni in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Nel caso di violazione dei dati personali il Responsabile dovrà comunque documentare le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio;

- m) qualora necessario per la natura dei dati trattati e comunque secondo i dettami del Regolamento, effettuare l'autovalutazione delle sopra citate misure di sicurezza, l'eventuale analisi del rischio e, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, tenere in forma scritta un registro di tutte le categorie di attività, relative al trattamento, svolte per conto del Titolare del trattamento. Tali adempimenti dovranno essere finalizzati ad evitare i rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- n) fornire ampie garanzie e assicurazioni circa il fatto che i dati personali oggetto di trattamento per le finalità stabilite nella Convenzione non sono né saranno oggetto di comunicazione o diffusione a soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione da parte del Titolare del trattamento. Il Titolare si riserva di effettuare delle verifiche circa l'effettivo rispetto della suddetta prescrizione.

5. Sicurezza e assistenza del trattamento

Il Responsabile si impegna ad adottare tutte le misure richieste dall'Art. 32 del GDPR e le procedure tecniche e organizzative stabilite dal Titolare in materia.

In particolare - in considerazione dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi derivanti, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trattati, il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate.

Tenendo conto della natura del trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile, come descritto nella Convenzione, il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare, approntando le adeguate misure tecniche e organizzative, nella misura in cui ciò sia possibile, per consentire al Titolare di permettere ai Terzi Interessati l'esercizio dei diritti di cui agli Artt. da 15 a 22 del GDPR.

Il Responsabile è tenuto ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, qualora un interessato eserciti nei confronti suoi, o di uno dei sub-responsabili, uno dei diritti di cui agli Artt. da 15 a 22 del GDPR.

Tenendo conto della natura del trattamento, come descritto nella Convenzione e nel presente Accordo, e delle informazioni di volta in volta messe a disposizione, il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli Artt. da 32 a 36 del GDPR.

6. Conservazione, Riconsegna e Cancellazione

I dati personali che siano oggetto di trattamento da parte del Responsabile nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste dalla Convenzione, devono essere periodicamente cancellati dal Responsabile scaduti i relativi termini di conservazione contemplati nei registri di trattamento. Alla cessazione della Convenzione, i dati personali oggetto di trattamento da parte del Responsabile, per i quali non sia maturato il termine di cancellazione, devono essere restituiti al Titolare entro un termine massimo di 30 giorni dalla cessazione dei servizi in relazione ai quali viene eseguito il loro trattamento.

In mancanza di diverse istruzioni successive, il Titolare chiede sin d'ora al Responsabile (e questi farà lo stesso nei confronti degli eventuali sub-responsabili) di procedere con la cancellazione di tutte le copie di dati personali in suo possesso a seguito della cessazione, da parte del Responsabile, dei servizi in relazione ai quali esegue il trattamento dei dati personali, fatte salve le eccezioni previste dalla legge applicabile.

7. Valutazione d'impatto

Il Responsabile, ai sensi dell'art. 28.3, lett. f), s'impegna fin da ora, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione, a fornire al Titolare ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora il Titolare sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento stesso.

8. Autorizzati al Trattamento

Il Responsabile garantisce che l'accesso ai Dati Personali sarà limitato esclusivamente ai propri dipendenti e collaboratori, previamente identificati per iscritto e formalmente autorizzati (ex art. 2-*quaterdecies* del Codice), il cui accesso ai Dati Personali sia necessario per l'esecuzione dei Servizi.

Il Responsabile si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori, deputati a trattare i Dati Personali del Titolare, le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, curarne la formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

9. Sub-responsabili del Trattamento

Per l'esecuzione di specifiche attività per conto del Titolare nell'ambito della Convenzione, il Responsabile potrà avvalersi di sub-responsabili del trattamento ai sensi del GDPR. I Sub-responsabili del Trattamento sono autorizzati a trattare dati personali dei Terzi Interessati esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti al Responsabile ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se il Responsabile ricorre a Sub-responsabili del Trattamento, essi saranno vincolati, per iscritto, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Accordo, prevedendo, in



GIUNTA REGIONALE

particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento. Qualora il Sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'intera responsabilità dell'inadempimento di detti obblighi nei confronti del Titolare rimane in capo al Responsabile.

Il Responsabile è autorizzato, nell'ambito della Convenzione, a ricorrere ed altri responsabili senza che sia richiesta l'approvazione preventiva del Titolare. Il Responsabile è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Titolare dei sub-responsabili di cui si avvalga, nonché di aggiunte, modifiche o sostituzioni degli stessi.

10. Attività di audit

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente Accordo di designazione e consente al Titolare del trattamento l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato.

Il Titolare darà comunicazione al Responsabile della propria intenzione di svolgere un Audit, comunicandone l'oggetto, le modalità, la data di inizio e la durata prevista.

Al termine dell'attività di Audit, il Titolare fornirà al Responsabile una relazione scritta di natura confidenziale contenente il riepilogo dell'oggetto e dei risultati dell'Audit stesso.

Il Responsabile si impegna altresì a:

- effettuare, almeno annualmente, un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare, comprensivo degli adempimenti eseguiti e alle conseguenti risultanze;
- collaborare, se richiesto dal Titolare, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei Dati Personali;
- realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di designazione;
- informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge; in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi forma, che il trattamento dei Dati Personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali o presenti comunque rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità degli interessati o qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati oppure qualora il Responsabile sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire e/o conformarsi alla normativa o a provvedimenti dell'Autorità di Controllo in base alle istruzioni ricevute dal Titolare.

11. Disposizioni Finali

Le Parti dichiarano di aver letto e pienamente compreso il contenuto del presente Accordo e di esprimere pienamente, con la sottoscrizione, il loro consenso. Eventuali modifiche al presente Accordo, se del caso anche mediante l'inserimento di "clausole tipo" di cui all'art. 28 comma 6 GDPR, dovranno essere apportate esclusivamente per iscritto.



GIUNTA REGIONALE

La presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù della Convenzione.

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personali di propria competenza.

Se il Responsabile modifica le caratteristiche del trattamento, determinando nuove finalità e nuovi mezzi di trattamento, egli sarà considerato titolare autonomo del trattamento.

Resta inteso che la mancata esecuzione delle istruzioni contenute nel presente Accordo costituisce una violazione della Convenzione, di cui il presente Accordo è parte integrante, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018) oltre che di quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice Penale.

Ciascuna Parte è esclusivamente Responsabile per il proprio rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile è tenuto al rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare in materia di protezione dei dati personali.

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Regione Abruzzo
Il Dirigente DPE015
(Ing. Marcello D'Alberto)

Abruzzo Progetti SpA
L'Amministratore Unico
(Pasqualino Di Cristofano)